



# CITTA' DI ALBANO LAZIALE

Città Metropolitana di Roma Capitale

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 29 del 17-03-2022

**OGGETTO:** PRESA D'ATTO DELLA SENTENZA DEL TAR LAZIO N.539 DEL 18.01.2022 IN MATERIA DI APPLICABILITÀ DELLA DIRETTIVA 2006/123/CE, COSIDDETTA "DIRETTIVA BOLKESTEIN", ALLE CONCESSIONI DEI POSTEGGI A ROTAZIONE PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE.

L'anno duemilaventidue il giorno diciassette del mese di Marzo alle ore 10:00 in Albano Laziale, nell'aula delle adunanze del Comune, a seguito di apposita convocazione, si è riunita la Giunta, e sono rispettivamente presenti e assenti i Signori:

N	Cognome e Nome	Carica	Presenze
1	BORELLI MASSIMILIANO	SINDACO	Presente
2	ANDREASSI LUCA	VICE SINDACO	Presente
3	SERGI GABRIELLA	ASSESSORE	Presente
4	SANTORO VINCENZO	ASSESSORE	Presente
5	SEMENTILLI MAURIZIO	ASSESSORE	Presente
6	ANDERLUCCI MARCO	ASSESSORE	Presente
7	CAMMARANO ENRICA	ASSESSORE	Presente
8	ZEPPIERI ALESSANDRA	ASSESSORE	Assente

Richiamato il regolamento sul funzionamento della giunta comunale approvato con deliberazione n. 45 del 10/3/2020 e, segnatamente, l'art. 4 che disciplina le modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza

Ai fini della validità della deliberazione si attesta che:

il Segretario Comunale, gli Assessori Gabriella Sergi, Vincenzo Santoro, Maurizio Sementilli, e Marco Anderlucci sono presenti nella sala delle adunanze della sede comunale;

il Sindaco, gli Assessori Luca Andreassi ed Enrica Cammarano sono collegati in videoconferenza mediante la piattaforma GotoMeeting;

tutti i presenti sono stati identificati con certezza dalla sottoscritta Segretario Generale;

lo svolgimento della riunione è regolare ed è possibile costatare e proclamare i risultati delle votazioni;

tutti i partecipanti hanno la possibilità di intervenire nella discussione, ricevere, visionare o trasmettere documenti.

Il Sindaco, assunta la presidenza e constatato legale il numero dei presenti, dichiara aperta la riunione, invitando a deliberare sull'argomento in oggetto:

## LA GIUNTA

**Richiamata** la propria precedente deliberazione n.17 del 29.01.2021 avente ad oggetto *“Procedure per il rinnovo delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche – Presa d'atto delle linee guida del M.I.S.E., approvate con decreto del 25/11/2020 e presa d'atto della D.G.R. n. 1042 del 22/12/2020 (154 del 24/12/2020 B.U.R.). Avvio d'ufficio del procedimento di rinnovo delle concessioni di suolo pubblico con scadenza entro il 31/12/2020”*;

**Considerato** che con la predetta delibera la Giunta Comunale ha preso atto e recepito:

1. le Linee Guida previste all'articolo 181, comma 4-bis), del D.L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito con legge n. 77/2020, riportate nell'allegato A) del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 25 novembre 2020;
2. le modalità operative per il rinnovo, fino al 31 dicembre 2032, delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche ubicate nel territorio regionale in scadenza entro il 31 dicembre 2020, di cui all'allegato A) alla D.G.R. n. 1042 del 22.12.2020;

**Evidenziato** che il Settore IV - Servizio V, in esecuzione della citata delibera n. 17/2021, ha attivato il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche secondo le linee guida del M.I.S.E., approvate con decreto del 25.11.2020, e della D.G.R. del Lazio n. 1042 del 22.12.2020;

**Vista** la pronuncia del T.A.R. del Lazio - Sezione 2 Ter - n.539 del 18.01.2022 da cui emerge che:

- a) la cosiddetta “direttiva Bolkestein”, recepita in Italia con il D.Lgs. n. 59/2010, si configura come norma sovranazionale completa in tutti i suoi elementi e, quindi, suscettibile di applicazione immediata nell'ordinamento interno dei singoli Paesi anche in tema di “concessioni dei posteggi a rotazione per il commercio su aree pubbliche”
- b) le Amministrazioni locali devono tutelare la concorrenza, come materia trasversale di rilevanza europea, e – pertanto – emerge la necessità di pubbliche evidenze per l'assegnazione dei “posteggi”
- c) anche per il commercio ambulante, non trova applicazione il rinnovo automatico delle concessioni e le Amministrazioni locali devono disapplicare le norme in contrasto con la disciplina dell'Unione Europea e, quindi, l'art. 181 - comma 4 bis) – del D.L. n. 34/2020 convertito con legge n. 77/2020, che prevede il rinnovo automatico pluriennale delle concessioni in favore dei titolari di posteggio per mercati e fiere;

**Evidenziato** che per effetto delle recenti pronunce della giurisprudenza in materia:

- le concessioni per il commercio ambulante scadute al 31.12.2020 possono beneficiare solo di una proroga limitata nel tempo al fine di assicurare alle Amministrazioni un ragionevole lasso di tempo per intraprendere, sin da ora, le operazioni funzionali all'indizione di procedure di gara e per consentire, altresì, al Governo e al Parlamento di approvare una normativa che possa finalmente riordinare la materia e disciplinare - in conformità con l'ordinamento comunitario - il sistema di rilascio delle su indicate concessioni;
- nelle more è comunque consentita agli operatori commerciali in possesso di concessioni scadute al 31.12.2020 la prosecuzione dell'attività fino al 31.12.2023 fermo restando che, oltre tale data, anche in assenza di una disciplina legislativa, esse cesseranno di produrre effetti, nonostante qualsiasi eventuale ulteriore proroga legislativa che dovesse nel frattempo intervenire, la quale andrebbe considerata senza effetto perché in contrasto con le norme dell'ordinamento dell'U.E.;
- ancorché siano intervenuti atti di proroga rilasciati dalla P.A. (e anche nei casi in cui tali siano

stati rilasciati in seguito a un giudicato favorevole o abbiamo comunque formato oggetto di un giudicato favorevole) deve escludersi la sussistenza di un diritto alla prosecuzione del rapporto in capo gli attuali concessionari;

**Ritenuto** di prendere atto pronuncia del T.A.R. del Lazio - Sezione 2 Ter - n.539 del 18.01.2022;

**Dato atto** che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio comunale;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visto** il D. Lgs. 267/2000;

**Visto** il Regolamento di contabilità dell'Ente;

**Acquisito**, ai sensi dell'art.49 - comma 1 - del D. Lgs n. 267/2000, il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, favorevolmente espresso dal Airigente del Settore IV;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

## **DELIBERA**

per le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano, di:

**1) Di prendere atto** della pronuncia del T.A.R. del Lazio - Sezione 2 Ter - n.539 del 18.01.2022 da cui emerge che:

a) la cosiddetta "direttiva Bolkestein", recepita in Italia con il D.Lgs. n. 59/2010, si configura come norma sovranazionale completa in tutti i suoi elementi e, quindi, suscettibile di applicazione immediata nell'ordinamento interno dei singoli Paesi anche in tema di "concessioni dei posteggi a rotazione per il commercio su aree pubbliche"

b) le Amministrazioni locali devono tutelare la concorrenza, come materia trasversale di rilevanza europea, e – pertanto – emerge la necessità di pubbliche evidenze per l'assegnazione dei "posteggi"

c) anche per il commercio ambulante, non trova applicazione il rinnovo automatico delle concessioni e le Amministrazioni locali devono disapplicare le norme in contrasto con la disciplina dell'Unione Europea e, quindi, l'art. 181 - comma 4 bis) – del D.L. n. 34/2020 convertito con legge n. 77/2020, che prevede il rinnovo automatico pluriennale delle concessioni in favore dei titolari di posteggio per mercati e fiere;

**2) Di dare atto** che per effetto delle recenti pronunce della giurisprudenza in materia::

- le concessioni per il commercio ambulante scadute al 31.12.2020 possono beneficiare solo di una proroga limitata nel tempo al fine di assicurare alle Amministrazioni un ragionevole lasso di tempo per intraprendere, sin da ora, le operazioni funzionali all'indizione di procedure di gara e per consentire, altresì, al Governo e al Parlamento di approvare una normativa che possa finalmente riordinare la materia e disciplinare - in conformità con l'ordinamento comunitario - il sistema di rilascio delle su indicate concessioni;

- nelle more è comunque consentita agli operatori commerciali in possesso di concessioni scadute al 31.12.2020 la prosecuzione dell'attività fino al 31.12.2023 fermo restando che, oltre tale data, anche in assenza di una disciplina legislativa, esse cesseranno di produrre effetti, nonostante qualsiasi eventuale ulteriore proroga legislativa che dovesse nel frattempo intervenire, la quale andrebbe considerata senza effetto perché in contrasto con le norme dell'ordinamento dell'U.E.;

- ancorché siano intervenuti atti di proroga rilasciati dalla P.A. (e anche nei casi in cui tali siano stati rilasciati in seguito a un giudicato favorevole o abbiamo comunque formato oggetto di un giudicato favorevole) deve escludersi la sussistenza di un diritto alla prosecuzione del rapporto in

capo gli attuali concessionari;

3) **Di assicurare** la massima diffusione dei contenuti della presente deliberazione, con la pubblicazione sul sito istituzionale, all'Albo Pretorio e con l'invio alle associazioni di categoria interessate;

4) **Di dichiarare**, con separata unanime votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

---

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

**IL SINDACO**  
MASSIMILIANO BORELLI

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
DOTT.SSA DANIELA URTESI

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE:**

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).

**L'ISTRUTTORE DIRETTIVO**  
MARINA MORONI

---

**COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO**

Contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio On line gli estremi di questa deliberazione sono stati inclusi nell'elenco trasmesso ai Consiglieri Capigruppo in conformità all'art. 125 del T.U. approvato con D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

**L'ISTRUTTORE DIRETTIVO**  
MARINA MORONI

---

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

| X | - poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000);

| | - per il decorso termine di dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000);

**IL RESPONSABILE ORGANI ISTITUZIONALI**  
DOTT.SSA SILVIA DE ANGELIS

---

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005